



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA  
N. 42 DEL 09/05/2019**

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
DEL CODICE DELLA STRADA ( ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992 ) - RENDICONTO 2018**

L'anno 2019 addì 09 del mese di 05 alle ore 15:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Vice Sindaco	Assente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Presente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell'adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la propria deliberazione n. 114 del 30.11.2017 avente per oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del vigente codice della strada per l'anno 2018;

**Visto** la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

**Richiamati** in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

- **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**
- 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
- 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. 2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
- 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
- 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
- 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e

- di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
    - 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
    - **Art. 142 Limiti di velocità**
    - 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
    - 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
    - 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;

**Rilevato che**, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:
  - a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
  - c) per il restante 50% ai seguenti interventi: – manutenzione delle strade di proprietà dell'ente; – installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente; – redazione dei piani urbani del traffico; – interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti); – corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado; – forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale; – interventi a favore della mobilità ciclistica; – assunzione di personale stagionale a progetto; – finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)
  - 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
  - 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità: a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti; b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

**Atteso che** l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

**Preso atto** che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

**Visto** l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

**Visto** il parere n. 18/16 della Corte di Conti dell'Emilia Romagna che dispone in ogni caso l'accantonamento delle quote a favore degli enti proprietari delle strade e visto altresì il parere Corte dei Conti dell'Umbria n. 66/14;

**Vista** la propria deliberazione n. 114 del 30.11.2017 relativa alla destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione codice della strada anno 2018;

**Preso atto** delle linee guida della Sezione Toscana della Corte dei Conti approvate con delibera n. 104/2010 ai sensi della quale sono riconducibili a potenziamento delle attività di controllo le prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggior impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, etc.);

**Preso atto** delle linee guida della Sezione Lombardia della Corte dei Conti approvate con delibera n. 7/2011 ai sensi della quale sono finanziabili prestazioni lavorative aggiuntive nei limiti della normativa prevista per le spese di personale;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 44/2016 con la quale sono state fornite alcune indicazioni sulle modalità di calcolo dell'importo da suddividere ai sensi dell'art. 142 D.lgs. 285/1992;

**Vista** la nota interpretativa dell' Anci di aggiornamento per l'annualità 2016 relativa alla ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dall'emanando Decreto Interministeriale di cui all'art. 25, comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la documentazione in atti;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi a termine di legge

### DELIBERA

1) Di dare atto che i proventi derivanti dalle sanzioni CDS accertati nell'anno 2018 risultano come segue:

CAPITOLO	ACCERTAMENTI
270/30	€. 248.678,48
270/20	€. 338.210,00
Totale accertato	€. 586.888,48
FCDE	- €. 400.174,73
NETTO	€. 186.713,75
Quota provincia	- €. 19.305,64
Quota da destinare	€. 167.408,11

di cui art. 142 C.d.S 2018 è di €. 101.985,59. Tale importo, escluse le spese di gestione verbalizzazione e notifica dei verbali è di €. 38.611,27 diviso tra l'Ente di appartenenza e l'ente proprietario della strada per €. 19.305,64 cadauno.

2. Di dare atto che per l'anno 2018 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada sono stati destinati per gli importi sotto indicati nel seguente modo:

<b>ART. 142 cds €101.985,59</b>	% da destinare	importo	quota da vincolare in avanzo
Somma da destinare all'Ente proprietario della Strada	50%	19.305,64	19.305,64
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa e la segnaletica delle barriere e dei relativi impianti	50%	56.008,44	
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale		26.671,51	
<b>TOTALE</b>		<b>101.985,59</b>	<b>quota da vincolare in avanzo 19.305,64</b>

<b>ART. 208 cds 84.728,16</b>	% minima	Importo	speso
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (25%)	25%	31.423,59	31.423,59
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min.25%)	25%	20.572,65	20.572,65
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente	50%	32.731,92	32.731,92
Installazione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente			
Redazione dei P.U.T			
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti Deboli			
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado			
Forme di previdenza e assistenza complementare			
interventi a favore della mobilità ciclistica			
assunzione di personale stagionale a progetto			
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni			
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale			
<b>TOTALE</b>		84.728,16	84.728,16

Art. 208 C.d.S importo totale € . 84.728,16:

- 1) € 31.423,59 - cap. 1510 Missione 08, programma 01, macroaggregato 1030209008;
- 2) € 20.572,65 cap. 490 missione 03, programma 01, macroaggregato 103010299 potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni anche a mezzo acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del corpo di polizia locale;
- 3) € 32.731,92 cap. 1490 missione 10, programma 5, macroaggregato 1030209008;

Art. 142 C.d.S importo totale: € .101.985,59:

- 1) €19.305,64 cap. 493 missione 03, programma 01, macroaggregato 1040102002 quota sanzioni da vincolare in anticipo per l'ente proprietario della strada;
- 2) € 56.008,44 cap. 1490 missione 10, programma 5, macroaggregato 1030209008;
- 3) € 26.671,51 cap. 490 missione 03, programma 01, macroaggregato 103010299;

3. che in mancanza di decreto attuativo, non si è impegnata, ma accantonata in anticipo vincolato la quota di € 19.305,64 dovuta all'Amministrazione Provinciale per sanzioni del codice della strada ai sensi dell'art. 142 co.12 bis del D.Lgs. 285/1992;

4. Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trova riscontro nel rendiconto per l'esercizio 2018;

5. Di inviare entro il 31 maggio 2019 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 142 comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la presente deliberazione;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza di provvedere.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

IL SINDACO

D.ssa Barbara Paron

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Ferrante